

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il disegno di legge costituisce la riforma organica del sistema regionale di Protezione civile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" ("Codice").

Tale provvedimento costituisce, pertanto, una ricognizione finalizzata alla emanazione di una disciplina organica e coordinata anche delle numerose norme presenti in altre leggi regionali che disciplinano i diversi interventi riconducibili, alla luce della suddetta riforma, al Sistema regionale di Protezione Civile.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, le risorse regionali destinate alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte con le suddette leggi regionali vigenti vengono utilizzate per i medesimi interventi confluiti nella presente proposta di legge.

Di seguito si procede ad illustrare gli effetti finanziari del disegno di legge in oggetto.

Il Capo I, organizzato in **tre articoli (dal 1 al 3)** enuncia i principi e le finalità della legge.

L'**articolo 1**, richiama e precisa la dimensione del sistema regionale di protezione civile, ne declina le finalità e l'ambito di operatività individuandolo quale *"Sistema che esercita la funzione di protezione civile volto alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo"*. Il Sistema, quindi, opera a livello centrale, regionale e locale, e i soggetti che lo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

compongono sono dotati di poteri conferiti per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico previste dal Codice.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di indicazioni di **principio e finalità** della norma, la cui attuazione viene declinata nei successivi articoli ai quali si rinvia per le indicazioni finanziarie o da finanziamenti specifici già previsti in norme vigenti. Si precisa altresì che i costi connessi al funzionamento del Numero Unico Europeo richiamato in tale articolo, sono a carico del Servizio Sanitario secondo quanto deliberato al punto n. 6 della DGR n.1404/2017.

L'**articolo 2**, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile regionale, è dedicato alla esplicitazione delle finalità e dei necessari riferimenti al Codice nazionale ("Codice") al fine di evitare inutili e superflue ripetizioni delle disposizioni. Recepisce i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 e 42 del Codice, al fine di semplificare e rendere la normativa regionale in materia, semplice e aderente al contesto territoriale. Il Presidente della Giunta, con il presente articolo, è autorizzato a derogare dalla legislazione regionale, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale per fronteggiare, evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, mediante lo strumento delle Ordinanze di protezione civile, con finalità analoghe a quelle autorizzate dall'articolo 25 comma 11 del Codice, in analogia a quanto già stabilito con riferimento agli altri strumenti volti alla gestione delle emergenze.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 3**, nell'ottica della semplificazione, dispone che la Regione applica il principio della semplificazione delle procedure amministrative di attuazione della presente legge regionale, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del Codice.

Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma procedurale.

Le successive disposizioni contenute nella presente legge sono suddivise, con riferimento agli specifici interventi da esse disciplinate, nei seguenti Capi:

Il **Capo II**, organizzato in **nove articoli (dal 4 al 12)**, si occupa di individuare e disciplinare le Attività (**art. 4**) e le componenti (**art. 5**) del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente, "CCR" (**art. 6**), il Comitato Operativo Regionale, "COR" (**art.7**), gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, (**art.8**), il Piano di protezione civile regionale (**art.9**), gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale) (**art.10 e 11**). Viene dato, inoltre, particolare risalto alla formazione e alla sensibilizzazione degli enti, istituzioni e del volontariato organizzato (**art.12**).

Il **Capo III**, organizzato in **due articoli (dal 13 al 14)** si occupa, nel rispetto dei principi individuati dal Codice, di articolare nel dettaglio l'organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della Struttura regionale di protezione civile (**art. 13**) per poi proseguire con l'individuazione delle Strutture operative regionali (**art.14**).

Il **Capo IV**, suddiviso in **quattro articoli (dal 15 al 18)**, tratta specificatamente il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (**art. 15**). Tali disposizioni, previste precedentemente nella legge regionale 19/11/2001 n. 28 "Testo unico regionale per le foreste", vengono inserite nella presente legge, in quanto il Codice individua il rischio incendi boschivi nelle tipologie di rischi il cui contrasto e mitigazione è affidato all'azione ed alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

responsabilità diretta del Servizio nazionale e quindi del Sistema regionale di protezione civile. Con la presente legge, gli articoli della l.r. n.28/2001, inerenti tale rischio (articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) vengono, pertanto, abrogate in quanto reintrodotte nel presente Capo.

Il **Capo V**, suddiviso in **cinque articoli (dal 19 al 23)** disciplina la gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali.

Il **Capo VI**, si articola in **quattro articoli (dal 24 al 28)** è dedicato ai temi della partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile. Si provvede alla relativa disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le attività di cui all'articolo 32 del Codice, riordinando tutta la normativa regionale vigente in materia che viene quindi abrogata e disciplinata in maniera unificata nella presente legge.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalle suddette disposizioni, con la presente legge vengono individuati **tre “Fondi regionali”** suddivisi in funzione delle finalità degli interventi da essi finanziati:

- 1) **“Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile” (art. 29, comma 1)** nel quale vengono fatte confluire tutte le risorse finanziarie regionali destinate al finanziamento delle spese relative agli interventi specificamente relativi all’assetto organizzativo, alle attività e al funzionamento delle strutture operative strettamente connesse alle funzioni di protezione civile di cui al **Capo II, Capo III e Capo VI**.
- 2) **“Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi” (art. 29, comma 3)** nel quale vengono fatte confluire tutte le risorse finanziarie regionali destinate al finanziamento delle spese relative agli interventi di cui al **Capo IV**.
- 3) **“Fondo per le emergenze regionali” (art.29, comma 6)** che viene istituito con la presente legge per il Finanziamento degli interventi di cui al **Capo V**.

Infine, il **Capo VII**, organizzato in **quattro articoli (dal 29 al 32)**, comprende la Norma finanziaria, alcune disposizioni transitorie e le abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia di protezione civile.

Di seguito si procede alla disamina degli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni.

Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile

La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dagli interventi disciplinati nelle singole disposizioni riconducibili alle attività di **protezione civile in senso stretto**, contenute nei Capi II, III, e VI, quali le attività di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza (**articolo 4**), di coordinamento e rapporti con le strutture operative regionali e locali di protezione civile (**artt. 5, 6, 7,10,13, 14, 24 e 26**) e di formazione del personale a vario titolo coinvolto (**art. 12**), rientra nell'ambito del **“Piano regionale di protezione civile”** di cui all'**articolo 9** che rappresenta lo strumento principale di programmazione e pianificazione di tutte le attività di protezione civile.

Le singole norme sono, pertanto, finalizzate a dettare disposizioni ordinamentali, di carattere organizzativo o procedurale, per declinare la struttura, l'organizzazione, le attività del sistema di protezione civile e le attribuzioni delle stesse ai vari livelli di governo.

Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto nelle singole norme** sono quantificati nell'ambito del **Piano regionale di protezione civile** di cui all'**art. 9 - al quale si rinvia - e rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”**.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli **articoli 6 e 7** disciplinano rispettivamente il “Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile” (CCR) e il Comitato Operativo Regionale (COR). La partecipazione all'attività di entrambi gli organismi è esplicitamente prevista a titolo gratuito ad eccezione per i rappresentanti del volontariato organizzato per il quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice nazionale ovvero il rimborso delle spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati.

Tali disposizioni sono connesse a quanto disposto al **comma 8 dell'articolo 24** che disciplina specificamente il “Volontariato regionale di protezione civile”.

Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto da tali disposizioni** sono quantificati nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”.

Lo svolgimento delle **funzioni di segreteria e di supporto organizzativo** di cui al **comma 11 dell'articolo 6 e al comma 10 dell'articolo 7 non comportano oneri a carico del Bilancio regionale** in quanto, essendo attribuito alle strutture regionali, le stesse sono realizzate con le **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**.

L'**articolo 12** prevede, per la formazione e sensibilizzazione, che la Giunta regionale con propria deliberazione approvi la programmazione, lo svolgimento di tali tematiche riguardo le materie di protezione civile, ponendosi due obiettivi:

- 1) definire la struttura generale della formazione rivolta al volontariato, ai tecnici, agli amministratori;
- 2) dettagliare le attività per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla cultura di protezione civile.

Gli **oneri per le attività di formazione** sono a carico dei soggetti proponenti. Poiché, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, anche la Regione può proporre iniziative formative, dalla presente disposizione derivano **oneri finanziari a carico del Bilancio regionale**. Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto da tale disposizione** sono quantificati nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”.

L'**articolo 13**, con riferimento al Sistema regionale di protezione civile di cui al Capo III, disciplina la “struttura regionale di protezione civile”. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 sono elencate le strutture operative e le relative specifiche funzioni. **Da tali disposizioni derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale** quantificati nell'ambito del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”.

I commi 3 e 4 dell'articolo 13 hanno natura ordinamentale e procedurale e da essi non derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 14** al comma 1 individua le “strutture operative regionali” operanti in ambito territoriale regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Codice nazionale.

Dalla disposizione contenuta al comma 3 del presente articolo, si prevede la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Codice con le strutture di cui al comma 1 per lo sviluppo delle attività della presente Legge.

Da tale disposizione derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale quantificati nell'ambito del **Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9** e rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”.

L'**articolo 9** disciplina il “Piano regionale di protezione civile” (“Piano”), quale strumento tecnico-operativo in cui si esplica l'attività di cui all'articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi minimi strategici. **Gli oneri per la predisposizione del piano e per l'attuazione di quanto in esso previsto**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono finanziati nell'ambito delle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile".

Il **comma 4 dell'articolo 9** disciplina i contenuti del Piano con riferimento a tutte le attività e gli interventi, l'organizzazione delle strutture regionali e le relative procedure operative, ivi incluse la Sala operativa e la Colonna Mobile regionale di cui all'articolo 13 della presente legge. Il Piano come strumento principale di programmazione e pianificazione viene aggiornato e integrato annualmente e comunicato al Consiglio regionale.

Nel Piano vengono pertanto contemplate tutte le attività e gli interventi in materia di protezione civile con le relative risorse finanziarie.

Gli oneri finanziari connessi al Piano possono pertanto, ai fini della loro quantificazione e programmazione, essere raggruppati secondo la loro finalità nelle tipologie riepilogate nella seguente Tabella 1:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 1		
Tipologia Attività/Intervento	Descrizione	Stima oneri finanziari
Sistemi di supporto alle decisioni	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi e portali web-based per gestione delle attività connesse all'allertamento, alla gestione della sala operativa, al volontariato e colonna mobile regionale	183.625,00
Previsione e prevenzione dei rischi	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi di modellistica previsionale frane, alluvioni ed altri rischi	50.000,00
	Convenzioni operative con centri di competenza/centri di ricerca applicata	40.000,00
Pianificazione e gestione delle emergenze	Accordi per supporto pianificazione protezione civile	40.000,00
	Accordi per supporto presidio sala operativa e sviluppo sistema regionale	50.000,00
Formazione ed informazione	Formazione del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato	40.000,00
Tecnico Logistica	Manutenzione ordinaria per la funzionalità delle attrezzature/mezzi costituenti la colonna mobile regionale	110.000,00
	Potenziamento colonna mobile della Regione	133.000,00
Acquisti e Manutenzione	Manutenzione ordinaria delle strutture e aree CRPC di Foligno	20.000,00
	Sostituzione per obsolescenza delle dotazioni hardware del CRPC	20.875,00
	Manutenzione apparati di sala regia CRPC e centrale telefonica	20.000,00
Volontariato regionale	Contributi per spese di potenziamento delle dotazioni di mezzi ed attrezzature delle organizzazioni di volontariato	140.000,00
	Contributi per spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato	120.000,00
	Rimborsi Art. 39 e 40 del Codice	20.000,00
	Totale oneri Piano regionale di protezione civile	987.500,00

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di seguito si riporta, per ognuna delle Tipologie di interventi riepilogate nella Tabella 1, la metodologia adottata per la **quantificazione degli oneri finanziari**.

Sistemi di supporto alle decisioni. € 183.625,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria delle diverse attività o strumentazioni necessarie come di seguito elencate:

€ 58.625,00 → manutenzione sistemi di acquisizione dati idrometeo in tempo reale – CAE

Il Centro Funzionale multirischio regionale, come definito all'articolo 13 della presente legge, quale parte di una rete di strutture analoghe coordinate dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, svolge funzioni di previsione e allertamento multirischio in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, finalizzate a fornire alle Autorità di protezione civile il necessario supporto alle decisioni.

La spesa stimata è riferita al contratto di manutenzione ordinaria e assistenza per il sistema di monitoraggio satellitare, radar meteo e da stazioni a terra, che deve garantire l'adeguata sicurezza ed operatività del ponte radio nonché il funzionamento dei software di consultazione dati, allerta automatica, gestione archivi, ricezione dati satellitari e dati in tempo reale afferenti alla rete dei Centri Funzionali. La stima è basata sulla spesa annua sostenuta dalla Regione negli affidamenti per detti servizi di manutenzione ordinaria della rete di monitoraggio idro-meteorologico negli ultimi anni, di cui al capitolo di spesa del bilancio regionale 02860_S "Spese di funzionamento del Centro Regionale di Protezione civile di Foligno, art. 14, L.R. n.4 del 30/03/2011 -Servizi informatici" Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti".

€ 25.000,00 → nuovo portale web delle allerte del Centro Funzionale (riuso portale Emilia Romagna)

Tra le attività strategiche del Centro Funzionale vi è la pubblicazione del portale web dedicato al sistema di allertamento per rischi di protezione civile prevedibili/con precursori. Tale strumento risulta "chiave" sia per le attività degli operatori afferenti al sistema regionale e nazionale di protezione civile sia per l'informazione tempestiva ed ufficiale di tutto ciò che riguarda il sistema di allerta regionale umbro e nazionale anche direttamente ai media e ai cittadini.

La Regione Umbria ha avviato dal 2018 (DGR n.1421/2018) un processo per il riuso del Programma "AllertaMeteoER" realizzato dalla Regione Emilia Romagna e riconosciuto ufficialmente dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile come "buona pratica" di protezione civile a livello nazionale. Nel 2022 tale processo si è concluso con l'implementazione del portale. La spesa in oggetto è riferita al servizio di manutenzione evolutiva/gestione del portale nell'ottica del riuso di componenti aggiuntive a beneficio di tutte le amministrazioni coinvolte. **Trattasi di spesa in conto capitale.** La stima è stata effettuata sulla base di preventivi acquisiti.

€ 56.400,00 → manutenzione portali per la diramazione delle allerte e rubrica unica, diario di sala, volontariato (SCC e ZeroGis)

La spesa è riferita ai contratti di manutenzione di due strumentazioni web: il "Sistema di Comunicazione Centrale (SCC)" e "ZeroGis". Il primo rappresenta, al momento, lo strumento di riferimento per la protezione civile regionale per la comunicazione multicanale (SMS, Email, FAX, ecc..) con il sistema regionale e nazionale della protezione civile, oltre alla gestione della rubrica centralizzata delle componenti e strutture operative di riferimento. Il secondo il riferimento per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gestione delle chiamate SOR e la gestione del volontariato di protezione civile. La SOR rappresenta, nel sistema regionale della protezione civile, il centro di coordinamento per la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza in raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, con cui è attivo un protocollo d'intesa del 2015 (gestione coordinata delle emergenze), pienamente attuato durante le successive emergenze di tipo "C" (Es. Sisma Centro Italia 2016 e Covid-19).

L'onere, di natura corrente, è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali servizi.

€ 43.600,00 → utilizzo e manutenzione licenze software GIS ESRI (26.000 €/anno circa per le licenze attive), Matlab (13.000 €), AutoCad (4.600 €/anno circa per 2 licenze)

La spesa è riferita al costo annuo per utilizzo delle licenze dei software GIS ESRI (strumento informativo geografico che consente di gestire dati "georiferiti", ovvero dotati anche di coordinate geografiche, visualizzarli, consultarli, analizzarli, metterli in mappa) (26.000 €/anno), Matlab (per l'aggiornamento dei principali modelli di preannuncio frane e alluvioni implementati nel Centro Funzionale regionale (13.000 €/anno) e due licenze di AutoCAD per l'analisi e redazione di progetti (4.600 €/anno).

Tali strumenti sono essenziali ai fini della pianificazione delle attività di protezione civile.

La quantificazione è stata effettuata sulla base di preventivi acquisiti.

Previsione e prevenzione dei rischi. € 90.000,00

€ 50.000,00 → Servizio di interferometria da satellite per il monitoraggio indiretto delle frane; Manutenzione sistema modellistico delle piene "EFFORTS"

Tali spese sono riferite a strumentazioni necessarie per le attività del Centro Funzionale regionale.

In particolare, nell'ambito delle attività volte alla prevenzione dei rischi frane, la spesa stimata si riferisce per euro 30.000,00 annui ad un sistema di rilevazione dati da satellite per il monitoraggio delle frane compresa l'analisi degli spostamenti per frane selezionate.

La quantificazione è stata determinata sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tale servizio.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del rischio alluvioni, la Regione Umbria ha già implementato negli anni precedenti il sistema "Efforts" ritenuto strategico a livello nazionale per l'intera asta fluviale del Tevere. Sulla base dei preventivi acquisiti, la spesa per una manutenzione adeguata del sistema può essere quantificata in euro 20.000 annui.

€ 40.000,00 → supporto meteorologico operativo - Regione Toscana.

La spesa di 40.000 €/anno è relativa alle attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile svolta dal Centro Funzionale regionale. In particolare, la spesa è relativa al sistema di supporto giornaliero alla redazione dei bollettini meteo regionali, l'invio delle forzanti quantitative per gli aspetti utili all'emissione dei documenti di allerta, la condivisione dei dati di uscita dei modelli meteo a scala locale che coprono anche l'Umbria, il supporto telefonico e come documento di monitoraggio meteo e now-casting (previsione di "brevissimo termine", tipicamente in un orizzonte futuro entro le 6 ore), se necessario, durante gli eventi avversi, formazione secondo gli standard WMO (Organizzazione Mondiale di Meteorologia).

La quantificazione è riferita alla spesa già sostenuta annualmente dalla Regione per tale servizio,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sulla base di un Accordo con la Regione Toscana, imputata al capitolo D2849_S nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. n. 26/1988.

Pianificazione e gestione delle emergenze. € 90.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di due diverse tipologie di accordi sotto elencati, funzionali all'attuazione di tale intervento:

€ 40.000,00 → accordi per il supporto alla pianificazione di protezione civile

La spesa in oggetto è riferita ad accordi con soggetti pubblici e/o privati per l'effettuazione di sopralluoghi e rilievi finalizzati ad integrare dati ed informazioni a supporto del processo di pianificazione delle emergenze operato nell'ambito del sistema di protezione civile. Al processo di pianificazione delle emergenze partecipano infatti diverse autorità locali, come anche disciplinato nelle Linee Guida regionali per i Piani Comunali di Protezione Civile approvate con DGR 859/2018 e negli Ambiti Ottimali di Protezione Civile individuati con DGR 1334/2020, nonché i singoli cittadini ai sensi di quanto normato al comma 5 art. 9 del presente disegno di legge. La quantificazione finanziaria pari ad € 40.000,00 è stata determinata partendo dalla spesa storica sostenuta dalla Regione Umbria per l'attivazione di collaborazioni aventi medesime finalità tenendo conto del ridimensionamento della sua entità alla luce di un diverso contenuto delle medesime attività.

€ 50.000,00 → accordi per il supporto al presidio della sala operativa regionale (SOR) e sviluppo sistema regionale

La spesa in oggetto si riferisce ad accordi stipulati con le principali componenti e strutture operative regionali quali vigili del fuoco, forze dell'ordine, ANCI e gestori dei servizi essenziali, finalizzati a garantire, in situazioni di emergenza, un efficace presidio H24 della Sala Operativa Regionale (SOR); tale presidio non sarebbe infatti assicurato nel caso fosse impiegato solo il personale del Servizio regionale di Protezione Civile ed Emergenze. La quantificazione di € 50.000,00 è stata fatta analizzando la spesa storica sostenuta per l'attivazione di tali accordi ed in particolare quelli stipulati con i Vigili del fuoco quale *componente fondamentale* del Sistema di protezione civile in virtù di quanto normato all'art. 10 del Codice .

Formazione del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato. € 40.000,00

Tali spese sono destinate alla "Formazione" del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato coinvolto nell'ambito del sistema di protezione civile che risulta fondamentale per la preparazione allo svolgimento di tutte le attività.

La spesa per la formazione risulta già autorizzata ai sensi della vigente l.r. 27/07/1988, n. 26 (che viene abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2024-2026 della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale ed imputate al capitolo di spesa R2849_S.

Pertanto, l'onere annuo di € 40.000 è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali finalità negli anni precedenti, ai sensi dell'abroganda l.r. 27/07/1988, n. 26 a valere sui capitoli di spesa C2849_S e R2849_S e tenuto conto anche di preventivi acquisiti per specifici interventi formativi quali: l'uso del drone, rilascio delle relative abilitazioni ed i conseguenti costanti aggiornamenti in materia. A decorrere dal 2024, le risorse finanziarie già

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previste in bilancio al capitolo di spesa R2849_S concorreranno al finanziamento della spesa in oggetto nell'ambito del Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile.

Tecnico logistica € 243.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di due diverse tipologie di interventi afferenti la Colonna Mobile Regionale (CMR), come di seguito elencato:

€ 110.000,00 → Manutenzione ordinaria per la funzionalità delle attrezzature/mezzi costituenti la colonna mobile regionale.

Le spese previste in tale tipologia sono funzionali a garantire un *pronto e sicuro* intervento nel caso di emergenze mediante l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di cui la Colonna mobile regionale è dotata. La quantificazione di tali spese pari ad € 110.000,00 è stata effettuata sulla base della spesa storica sostenuta per la manutenzione e riparazione di tali beni, effettuata sia periodicamente, sia dopo il loro utilizzo in caso di emergenze, al fine di ripristinare le funzionalità proprie dei mezzi e delle attrezzature impiegate.

€ 133.000,00 → Potenziamento colonna mobile della Regione.

Le spese previste in tale tipologia sono funzionali ad *accrescere le potenzialità di risposta* della Colonna Mobile Regionale sia di fronte ad emergenze regionali che nazionali, mediante un costante aggiornamento dei mezzi e dei materiali di cui la stessa risulta dotata, in assenza della quale la capacità di risposta ne risulta compromessa.

Per la quantificazione dell'onere annuo pari ad € 133.000,00 si è preso a riferimento il prezzo risultante dai preventivi acquisiti per il ripristino di quei materiali e mezzi ritenuti fondamentali, in caso di emergenze, per assicurare una rapida ed efficace risposta di intervento della Colonna Mobile Regionale. **Trattasi di spesa di investimento.**

Acquisti e manutenzioni. € 60.875,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di due diverse tipologie di interventi afferenti Centro Regionale di Protezione Civile (CRPC), come di seguito elencato:

€ 20.000,00 → Manutenzione ordinaria delle strutture e aree CRPC di Foligno.

Le spese previste in tale tipologia attengono la manutenzione della sede del Centro Regionale di Protezione Civile (interventi strutturali, su fognature e coperture, ed interventi su aree verdi); le stesse sono funzionali a garantire la sicurezza, l'operatività e il benessere di tutti gli operatori che lavorano al suo interno, siano essi dipendenti regionali che di altri Enti.

La quantificazione annua pari ad € 20.000 si è basata tenendo conto della spesa sostenuta negli anni precedenti per tali interventi di manutenzione minima, programmata nel tempo in base al grado di urgenza.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**€ 40.875,00 → Sostituzioni e manutenzioni hardware e apparati CRPC di Foligno.**

La spesa in oggetto attiene per euro **20.875,00** al fabbisogno di risorse stimato a fronte della continua necessità della sostituzione della dotazione hardware in uso presso il Servizio di Protezione Civile che sempre più rapidamente risulta obsoleta rispetto agli applicativi software necessari per le specifiche funzioni svolte. Per la quantificazione annua di tale onere, pari ad € 20.875,00 si è preso a riferimento il prezzo di mercato di n.1 workstation desktop “standard” pari ad € 2.300,00 assumendo l’ipotesi di una sostituzione media annua di circa n. 9 postazioni **Trattasi di spesa di investimento.**

Inoltre, viene prevista una ulteriore spesa per la manutenzione ordinaria delle tecnologie in dotazione alla “Sala Situazioni” della Sala di base Operativa Regionale (SOR) di **euro 20.000,00**. La quantificazione di tale spesa è stata determinata sulla base dei prezzi di mercato per il servizio in oggetto risultanti dai preventivi acquisiti.

Volontariato. € 280.000,00

La spesa complessiva è stata stimata come sommatoria di rimborsi o contributi connessi alla partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile di seguito elencati:

€ 20.000,00 → Rimborsi artt. 39 e 40 D. Lgs. 1 del 2018 (rimborsi emergenze regionali datori lavoro e/o lavoratori autonomi, rimborsi emergenze regionali gruppi comunali, rimborsi emergenze regionali associazioni volontariato).

Le spese relative ai rimborsi previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice per la partecipazione dei volontari alla attività di protezione civile sono già autorizzate all’articolo 28 della vigente l.r. 9/04/2013, n. 8 (che viene abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2024-2026 della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa 02862_S, C2862_S e E2862_S.

Pertanto, l’onere annuo di € 20.000,00 è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali finalità, e, a decorrere dal 2024, le risorse finanziarie già previste in bilancio per tali spese confluiranno nel Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile

€ 140.000,00 Contributi per spese di potenziamento delle dotazioni di mezzi ed attrezzature delle organizzazioni di volontariato.

Tali spese attengono al potenziamento della capacità operativa delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile che vengono impiegate nella Colonna Mobile Regionale, al fine di rendere l’attività di soccorso efficace ed efficiente. Più in particolare, trattasi di oneri relativi all’acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature funzionali alle operazioni di soccorso svolte dal volontariato in caso di emergenza. I suddetti oneri sono relative a spese già autorizzate all’articolo 28 della vigente l.r. 9/04/2013, n. 8 (norma abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2024-2026 della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa 07362_S e 07363_S.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per la quantificazione annua di € 140.000,00 si è tenuto conto della spesa storica già sostenuta per tale finalità, del numero sempre più in crescita delle Organizzazioni di Volontariato (attualmente n. 133) e della serie storica dei fabbisogni rappresentati dalle organizzazioni di volontariato al fine di intervenire in caso di emergenze. **Trattasi di spesa di investimento.**

€ 120.000,00 Contributi per spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato.

Tali spese sono destinate al funzionamento delle Organizzazione di volontariato, e risultano già autorizzate all'articolo 28 della vigente l.r. 9/04/2013, n. 8 (che viene abrogata con la presente legge) e le relative risorse finanziarie sono già previste negli stanziamenti 2024-2026 della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale ed imputati ai capitoli di spesa 02874_S e 02879_S

Pertanto, l'onere annuo di € 120.000,00 è stato quantificato sulla base delle spese già sostenute dalla Regione per tali finalità, e, a decorrere dal 2024, le risorse finanziarie già previste in bilancio per tali spese confluiranno nel Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile

L'**articolo 11** riguarda le funzioni attribuite alle Province in materia di protezione civile anche alla luce delle novità introdotte dal Codice nazionale, recepite all'articolo di legge in oggetto.

Da tale norma derivano nuovi oneri finanziari, connessi in particolare all'**attività di redazione della pianificazione provinciale e alla nuova attività di coordinamento d'ambito**, entrambe poste a carico delle Province.

La quantificazione di tali oneri, complessivamente stimati pari ad € 80.000 annui, si è basata sulla spesa storica sostenuta per le funzioni già espletate dalle Province in materia di protezione civile e tenuto conto del costo annuo lordo di n.1 unità di personale quale figura tecnica a supporto degli uffici provinciali per l'espletamento delle funzioni sopra descritte.

L'onere di € 80.000,00 rientra nelle previsioni del "**Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**" (art. 29, comma.1 del presente disegno di legge).

Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi

Gli **articoli 15, 16, 17 e 18** disciplinano il rischio incendi boschivi, riproponendo integralmente quanto normato agli artt. 19, 20 21, 22 e 23 della vigente l.r. 19/11/2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), abrogati con la presente legge.

In sintesi:

- l'**articolo 15** ripropone quanto normato all'art. n. 19 della legge regionale n. 28/2001, in tema di compiti, organizzazione e funzionamento della Sala operativa unificata permanente (SOUP).
- l'**articolo 16** definisce il *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, secondo quanto già normato dall'art. 20 della legge regionale n. 28/2001, in cui viene quantificato l'onere complessivo connesso a tutti gli interventi afferenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- l'**articolo 17** ripropone quanto già previsto all'art. 21 della legge regionale n. 28/2001, ovvero stabilisce le procedure per la dichiarazione di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio e del "periodo di grave pericolosità".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- l'**articolo 18** ai **commi 1, 2 e 7** richiama totalmente quanto già normato agli articoli 22 e 23 della vigente legge regionale n. 28/2001. **Gli oneri derivanti da tali disposizioni** per i servizi erogati da AFOR e dalle organizzazioni di volontario coinvolti, sono quantificati nell'ambito del *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* di cui all'articolo 16.

Come già illustrato in premessa, tali norme vengono inserite nella presente legge al fine di coordinare in un provvedimento unitario ed organico la disciplina di tutte le attività e strutture appartenenti al "Sistema di protezione civile" ai sensi del Codice.

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nelle norme in oggetto sono già autorizzati dalla vigente l.r. n. 28/2001 e trovano copertura finanziaria nelle risorse regionali previste annualmente nel Bilancio di previsione per il loro finanziamento.

Nel Bilancio 2024-2026 le risorse previste a tal fine, per ciascuna annualità - pari complessivamente a € 1.284.500,00 - sono stanziare alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", ai capitoli di spesa B4120_S C4120_S, D4120_S, F4120_S, K4120_S. Pertanto, a decorrere dal 2024, i suddetti oneri continueranno ad essere imputati agli stessi capitoli di bilancio integrando nella loro descrizione il riferimento all'articolo 16 della presente legge e costituendo complessivamente il "Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", di cui all'articolo 29, comma 3 della presente legge.

Fondo per le emergenze regionali

Gli articoli **19, 20, 21 e 22** del Capo V disciplinano la varie fasi connesse alla gestione in ambito regionale delle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice.

Tali disposizioni afferiscono a situazioni di carattere straordinario, che si verrebbero a determinare a seguito di eventi calamitosi di carattere emergenziale. Di conseguenza, la quantificazione preventiva degli eventuali oneri finanziari derivanti dai suddetti interventi risulta di difficile determinazione.

Gli **oneri finanziari** derivanti da tali disposizioni, **non** sono pertanto **quantificabili a priori**, hanno carattere **straordinario**, in quanto **sostenuti solo nel caso in cui si verifica l'emergenza e limitati nel tempo** ovvero relativi ad un arco temporale stabilito dalla Giunta regionale.

Nello specifico, le disposizioni relative agli eventi calamitosi ed emergenziali da cui potrebbero derivare gli eventuali oneri finanziari sono le seguenti:

- **articolo 19, comma 3 lett. a): oneri finanziari** connessi allo **stato di mobilitazione regionale** in attuazione di quanto disposto all'articolo 23 comma 4 del Codice.
- **articolo 20, comma 5 lett. c): oneri finanziari** connessi all'attuazione degli **interventi** contenuti nella dichiarazione di **stato di emergenza regionale**, in attuazione di quanto previsto all'articolo 24 comma 9 del Codice.
- **articolo 21, comma 3 lett. c): oneri finanziari** connessi all'attuazione degli **interventi** contenuti nelle **ordinanze di protezione civile**, conformemente a quanto previsto all'articolo 25 comma 11 del Codice.
- **articolo 22, comma 3: oneri finanziari** connessi all'attuazione **delle prime misure per il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate**, sulla base della ricognizione dei fabbisogni a seguito dei danni subiti dai beni culturali e paesaggistici, dal patrimonio edilizio e dalle attività economiche e produttive.
- **articolo 23: oneri finanziari** derivanti dalla eventuale partecipazione della Regione Umbria ad interventi connessi ad emergenze in ambito nazionale o all'estero.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con la presente legge, per far fronte alla copertura finanziaria di tali oneri, viene prevista, a decorrere dal 2024, la costituzione del “**Fondo regionale per le emergenze**” alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, con una dotazione annua di euro 300.000,00 per l’anno 2024 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel Bilancio di previsione regionale 2024-2026.

La quantificazione della dotazione iniziale del Fondo in oggetto è stata determinata tenendo conto delle risorse disponibili nel Bilancio regionale, prevedendo, al contempo, la possibilità di accantonare nel risultato di amministrazione le somme eventualmente non utilizzate nell’esercizio fino ad un importo massimo di euro 500.000,00. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare, comunque, la copertura finanziaria ai potenziali rischi connessi agli interventi emergenziali in oggetto.

A tal fine, il **comma 8, dell’articolo 29** (Norma finanziaria) della presente legge, in virtù delle peculiarità delle spese afferenti il Fondo regionale per le emergenze, dispone che le risorse iscritte in bilancio per il Fondo in oggetto, non impegnate al termine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione sino alla concorrenza di un importo massimo di tale accantonamento di € 500.000,00.

La copertura finanziaria del suddetto Fondo è assicurata per euro 200.000,00 dall’utilizzo delle risorse previste per ciascuno degli esercizi 2024-2026 per la presente legge nel “Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale”, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo2 “Spese in conto capitale”, capitolo di spesa 09710_S del Bilancio di previsione 2024-2026 e, per il solo esercizio 2024, quanto ad euro 100.000,00, mediante utilizzo delle risorse già previste nel Bilancio regionale per il finanziamento dei medesimi interventi autorizzati con l’abroganda l.r. n. 26/1988 al capitolo A7356_S.

L’**articolo 24** recepisce quanto contenuto nel Capo VI Sezione II del Codice in tema di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, già disciplinato da precedenti disposizioni di leggi regionali vigenti in materia (l.r. n. 26/1988, articolo 22, l.r. n. 28/2001, art. 28 l.r. n. 8/2013 e art. 5, l.r. n. 18/2017).

Tale norma di natura ordinamentale ribadisce **al comma 7** quanto già disposto al comma 3, dell’articolo 14, ovvero la possibilità da parte della Regione di stipulare, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, apposite convenzioni con il volontariato organizzato, quale struttura operativa regionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14.

Come illustrato in precedenza, gli oneri derivanti dalle convenzioni in oggetto sono stati **quantificati nell’ambito del Piano regionale di protezione civile** di cui all’art. 9. Tali rimborsi rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile” e si rinvia pertanto a quanto già argomentato in precedenza **all’articolo 9** per tale tipologia di onere.

Il **comma 8 e il comma 10, dell’articolo 24** dettano disposizioni di natura ordinamentale ma connesse alle spese relative ai rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del Codice, i cui oneri finanziari, a carico del bilancio regionale, sono stati **quantificati nell’ambito del Piano regionale di protezione civile** di cui all’art. 9. Tali rimborsi rientrano nelle previsioni del “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile” e si rinvia pertanto a quanto già argomentato in precedenza **all’articolo 9** per tale tipologia di onere.

Con riferimento al ***Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi***, di cui all’art. 16, le convenzioni di cui al comma 7 dell’articolo 24 così come i rimborsi al Volontariato di cui al comma 10, attengono alle attività affidate all’AFOR di cui al comma 1

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 18 e i relativi oneri sono sostenuti dalla stessa Agenzia con i fondi ad essa trasferiti dalla Regione quantificati nell'ambito del Piano.

L'articolo 25 è una **norma ordinamentale** e pertanto da esso **non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari**.

L'articolo 26 disciplina diversi interventi (contributi, convenzioni e promozione) mediante i quali la Regione contribuisce alla "partecipazione attiva" del volontariato organizzato in tema di protezione civile. Gli **oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto da tale norma** sono quantificati nell'ambito **del Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 9 e rientrano nelle previsioni del "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile"**. Si rinvia pertanto a quanto già argomentato in precedenza **all'articolo 9 a tale riferimento**.

Gli **articoli 27 e 28** sono **norme ordinamentali** da cui **non derivano effetti finanziari**.

L'articolo 29 (Norma finanziaria) del Capo VII assicura il finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge e la relativa copertura finanziaria.

Come già illustrato inizialmente, il finanziamento degli interventi viene attuato mediante l'istituzione nel Bilancio regionale di tre Fondi, di cui il primo, previsto al **comma 1** dell'articolo 29, è il **"Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile"** destinato al finanziamento delle attività individuate nel Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 9, nonché delle attività attribuite alle Province in tema di redazione della pianificazione provinciale e di coordinamento d'ambito di cui all'articolo 11 del presente disegno di legge,

Al comma 1 viene disposta la costituzione del **Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**, pari ad **€ 1.067.500,00**, mediante l'istituzione di nuovi capitoli di spesa alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" **di cui € 748.625,00 al Titolo 1 "Spese correnti" e € 318.875,00 al Titolo 2 "Spese in conto capitale"**.

Al **comma 2** viene definita la copertura finanziaria del suddetto Fondo per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026:

- per € 567.500,00 mediante risorse regionali già iscritte in bilancio ai capitoli di spesa riportati nella tabella 2 sotto riportata;
- per € 500.000,00 mediante utilizzo di quote accantonate per la presente legge al capitolo di spesa 06120_S "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Con riferimento alle risorse già previste nel bilancio regionale da utilizzare a copertura degli interventi della presente legge, si riporta di seguito la **Tabella 2** riepilogativa, con il raccordo delle stesse risorse alle spese da finanziare:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 2								
Norma DDL	Tipologia Attività/Intervento	Descrizione	Stima oneri finanziari	di cui Titolo 2 "Spesa in conto capitale"	IMPORTO SPESA GIA' AUTORIZZATA nel bilancio di previsione 2024-2026 - E.F.2024	IMPORTO SPESA GIA' AUTORIZZATA nel bilancio di previsione 2024-2026 - E.F.2025	IMPORTO SPESA GIA' AUTORIZZATA nel bilancio di previsione 2024-2026 - E.F.2026	Capitolo Bilancio
art.9	Sistemi di supporto alle decisioni	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi e portali web-based per gestione delle attività connesse all'allertamento, alla gestione della sala operativa, al volontariato e colonna mobile regionale	183.625,00	25.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	K7357_5; 02860_5
art.9	Previsione e prevenzione dei rischi	Sviluppo, manutenzione ed assistenza software per applicativi di modellistica previsionale frane, alluvioni ed altri rischi	50.000,00		10.000,00	-	-	F2851_5
art.9		Convenzioni operative con centri di competenza/centri di ricerca applicata	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	D2849_5;
art.9	Pianificazione e gestione delle emergenze	Accordi per supporto pianificazione protezione civile	40.000,00		-	-	-	
art.9		Accordi per supporto presidio sala operativa e sviluppo sistema regionale	50.000,00		-	-	-	
art.9	Formazione ed informazione	Formazione del personale regionale e delle organizzazioni di volontariato	40.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	R2849_5
art.9	Tecnico Logistica	Manutenzione ordinaria per la funzionalità delle attrezzature/mezzi costituenti la colonna mobile regionale	110.000,00		67.884,93	70.500,00	70.500,00	E2860_5; D2860_5
art.9		Potenziamento colonna mobile della Regione	133.000,00	133.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Q2860_5
art.9	Acquisti e Manutenzione	Manutenzione ordinaria delle strutture e aree CRPC di Foligno	20.000,00		2.615,07	-	-	A2860_5
art.9		Sostituzione per obsolescenza delle dotazioni hardware del CRPC	20.875,00	20.875,00	-	-	-	
art.9		Manutenzione apparati di sala regia CRPC e centrale telefonica	20.000,00		-	-	-	
art.9	Volontariato regionale	Contributi per spese di potenziamento delle dotazioni di mezzi ed attrezzature delle organizzazioni di volontariato	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	07362_5; 07363_5
art.9		Contributi per spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	02874_5; 02879_5
art.9		Rimborsi Art. 39 e 40 del Codice	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	02862_5; C2862_5; E2862_5
art.11	Finanziamento piani provinciali e di ambito	Finanziamento Province per la redazione della pianificazione provinciale e della attività di coordinamento d'ambito	80.000,00		-	-	-	
		Totale	1.067.500,00	318.875,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A decorrere dal 2024 le suddette risorse regionali, ammontati ad € 567.500,00 confluiranno nel “**Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile**” alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile” a copertura delle spese previste nella presente legge.

Al comma 3 dell’articolo 29 viene istituito il “**Fondo regionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi**”, pari ad € 1.284.500,00, destinato al finanziamento di tutti gli interventi definiti nel “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” di cui all’art. 16 del presente disegno di legge, inclusi i fondi destinati al finanziamento delle attività affidate all’AFOR di cui all’articolo 18, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Ai sensi del comma 4 della norma finanziaria, per la copertura del suddetto Fondo negli esercizi 2024 e 2025 si fa riferimento alle risorse regionali già iscritte in bilancio alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, ai capitoli B4120_S C4120_S, D4120_S, F4120_S, K4120_S. Pertanto, le spese inerenti il **Fondo regionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi** a decorrere dal 2024 continueranno ad essere imputate agli stessi capitoli di bilancio integrando nella loro descrizione il riferimento all’articolo 16 della presente legge come riportato nella tabella seguente (Tabella 3).

TABELLA 3			
Tipologia Attività/Intervento	Descrizione	Stima oneri finanziari	Capitoli di bilancio
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.820,00	D4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – utenze e canoni	€ 7.180,00	F4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – Servizio elicottero	€ 100.000,00	K4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – Convenzioni con Amministrazioni centrali	€ 480.000,00	B4120_S
Incendi boschivi	Finanziamento Piano AIB – Trasferimenti AFOR, rimborsi/convenzioni volontariato	€ 689.500,00	C4120_S
	TOTALE	1.284.500,00	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al **comma 5** è definito il circuito finanziario di trasferimento dei fondi spettanti all'AFOR per i compiti attribuiti all'Agenzia ai sensi dell'art. 18 della presente legge.

Ai commi **6 -7 e 8 dell'articolo 29** si autorizza la costituzione del "Fondo regionale per le emergenze" destinato a finanziare le spese del Capo V e si provvede alla relativa copertura finanziaria, come già illustrato nella presente relazione agli articoli dal 19 al 23 ai quali si rinvia.

Il **comma 9, dell'articolo 29** dispone il concorso al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge con i finanziamenti statali di cui all'articolo 45 del Codice della protezione civile. L'iscrizione in bilancio delle eventuali risorse statali, assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verrà operata a seguito della emanazione dei medesimi decreti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

Norma DDL	Tipologia Attività/Intervento	Entrata/Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
				c=corrente k=capitale									
Art. 9	Piano regionale di Protezione Civile	S	continuativa	c	668.625,00	668.625,00	668.625,00	668.625,00	668.625,00	668.625,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 9	Piano regionale di Protezione Civile	S	continuativa	k	318.875,00	318.875,00	318.875,00	318.875,00	318.875,00	318.875,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 11	Finanziamento attività attribuite alle Province	S	continuativa	c	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.1	ABROGAZIONE L.R. 27.7.88 N.26	S	continuativa	k				-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 31, c.1	ABROGAZIONE L.R. 27.7.88 N.26	S	continuativa	c				-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.4	ABROGAZIONE art. 14 L.R.30/03/2011 N.4	S	continuativa	c				-230.500,00	-230.500,00	-230.500,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.4	ABROGAZIONE art. 14 L.R.30/03/2011 N.4	S	continuativa	k				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 31, c.5	ABROGAZIONE art. 28 co. 9 L.R. 09/04/2013, n.8	S	continuativa	c				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.6	Abrogazione ART. 5 L.R. 28/12/2017, n. 18	S	continuativa	c				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
Art. 31, c.6	Abrogazione ART. 5 L.R. 28/12/2017, n. 18	S	continuativa	k				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 29, c.2	"Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese correnti"	S	continuativa	c				-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
Art. 16	Piano regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva incendi boschivi	S	continuativa	c	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.284.500,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1
Art. 31, c.3	Abrogazione art. 20 della l.r. 19/11/2001, n. 28	S	continuativa	c				-1.284.500,00	-1.284.500,00	-1.284.500,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 05, TITOLO 1
Art. 19-23	FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE	S	continuativa	k	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 11, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
Art. 29, c.7	Fondo riserva per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativo a spese in conto capitale"	S	continuativa	k				-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 2
	Totale oneri finanziari DDL				2.652.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00	2.652.000,00	2.552.000,00	2.552.000,00			
	Totale riduzioni di spesa a copertura 2024-2025							-2.652.000,00	-2.552.000,00	-2.552.000,00			
	Saldo netto							0,00	0,00	0,00			